



Provincia
di Pesaro e Urbino

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Diritti di Segreteria esatti con € 0,50

COPIA dell'ORIGINALE

Prot. N. 45716/ 2010



Determinazione n. 1775 del 07/07/2010

OGGETTO: DITTA EASY RECYCLING S.N.C. DI TOMBARI M. & C.- COMUNE DI ORCIANO DI PESARO (PU) - RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO PER IL RECUPERO DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI CONCESSA CON DELIBERA DI GIUNTA PROVINCIALE N° 38 DEL 02.02.2005 E MODIFICATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 3026 DEL 13.09.2006 - ARTICOLO 210 D.L.VO N° 152/06 E S.M.I. - D.L.VO N° 151/05 E S.M.I. - L.R.M. N° 24/09.

AREA 4 - URBANISTICA - TERRITORIO - AMBIENTE - AGRICOLTURA

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4.3 - AMBIENTE, AGRICOLTURA,
ENERGIA E SVILUPPO FONTI RINNOVABILI, PIANIFICAZIONE
AMBIENTALE
DOTT.SSA CECCHINI ELISABETTA**

Proposta n. 457/2010

Premesso,

- che l'impianto di recupero, risultava già autorizzato dall'Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino con Delibera di Giunta Provinciale n° 38 del 2 febbraio 2005 (*Autorizzazione e contestuale esercizio di un impianto per il recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi ai sensi degli artt. 27 e 28 D.L.vo 22/99*), così come modificata con Determinazione Dirigenziale n° 3026 del 13 settembre 2006 (*Modifica non sostanziale dell'autorizzazione all'esercizio di un impianto per il recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi ai sensi degli artt. 27 e 28 D.L.vo 22/99*);

- che il Dott. Filippo Luchini, Funzionario dell'Ufficio 4.3.1.1 – Autorizzazioni impianti gestione rifiuti-Bonifica siti inquinati, del Servizio 4.3.3 Ambiente – Agricoltura – Energia e sviluppo fonti rinnovabili e Pianificazione ambientale, Responsabile del Procedimento amministrativo, ha predisposto il documento istruttorio allegato, parte integrante del presente atto, con il quale si propone di concedere il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di un

Determinazione n. 1775 del 07/07/2010



impianto di un impianto per il recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, così come concessa con Delibera di Giunta Provinciale n° 38 del 2 febbraio 2005 e modificata con Determinazione Dirigenziale n° 5213 del 30.12.2004 a favore della Ditta:

Ragione Sociale: **Easy Recycling S.n.c. di Tombari Matteo & C.;**
P.IVA/C.F.: **02178220410;**
Sede legale e amm.va: **Via Flaminia, 184 – Serrungarina (PU);**
Sede impianto: **Via dell'Industria, 23 A/B – Orciano di Pesaro (PU).**

Ritenuto,

- per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente provvedimento;
- di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia;
- di dover approvare l'autorizzazione ai sensi dell'art. 210 (Autorizzazioni in ipotesi particolari) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 ("Norme in materia Ambientale" pubblicato sul Supplemento Ordinario n° 96 alla Gazzetta Ufficiale n° 88 del 14 aprile 2006) e s.m.i.;

Considerato,

- la Delibera di Giunta Provinciale n° 38 del 2 febbraio 2005, con la quale l'Amministrazione Provinciale aveva concesso l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di un impianto per il recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi ai sensi degli artt. 27 e 28 D.L.vo 22/99, a favore della Ditta Easy Recycling S.n.c. di Bonacorsi Gabriele & C.;
- che con Determinazione Dirigenziale n° 3026 del 13 settembre 2006, l'Amministrazione Provinciale aveva autorizzato la modifica non sostanziale dell'autorizzazione all'esercizio di un impianto per il recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi ai sensi degli artt. 27 e 28 D.L.vo 22/99, così come rilasciata con Delibera di Giunta Provinciale n° 38 del 2 febbraio 2005;
- che la domanda di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio del progetto di cui sopra, era stata inserita in un procedimento amministrativo culminato con il rilascio della già citata autorizzazione di Giunta Provinciale n° 38 del 2 febbraio 2005, il cui iter amministrativo, si era svolto precedentemente all'entrata in vigore del D.L.vo n° 151 del 25 luglio 2005 "Attuazione

Determinazione n. 1775 del 07/07/2010

delle direttive 2002/95/Ce, 2002/96/Ce e 2003/108/Ce, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti", pubblicato sul Supplemento Ordinario n° 135 alla Gazzetta Ufficiale n° 175 del 29 luglio 2005 e s.m.i.;

- che, stante quanto sopra, l'approvazione del progetto con Delibera di Giunta Provinciale n° 38 del 2 febbraio 2005 e la successiva modifica di cui alla Determinazione Dirigenziale n° 3026 del 13 settembre 2006, sottoposte al vaglio delle procedure previste dal decreto legislativo 22/97, avevano connotato il profilo strutturale e gestionale dell'impianto, caratterizzando quest'ultimo per una sua adesione alle prescrizioni e caratteristiche richieste dalla nuova norma settoriale rappresentata dal D.L.vo 25 luglio 2005 n° 151;

- l'istanza avente per oggetto "Variazione di ragione sociale", presentata in data 23 agosto 2007 (Prot. n° 58746 del 24.08.2007), dalla Ditta Easy Recycling S.n.c. di Bonacorsi G. & C., nella quale comunicava la variazione di denominazione della ragione sociale della Ditta, che da Easy Recycling S.n.c. di Bonacorsi G. & C., passava a Easy Recycling S.n.c. di Tombari M. & C., lasciando invariato tutto il resto;

- l'istanza ai sensi dell'art. 210 del D.L.vo 152/06 e s.m.i., presentata dalla Ditta Easy Recycling S.n.c. di Tombari M. & C., di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di un impianto di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, così come rilasciata con Delibera di Giunta Provinciale n° 38 del 2 febbraio 2005, e modificata con Determinazione Dirigenziale n° 3026 del 13 settembre 2006 (Prot. n° 49142 del 28.07.2009);

- che questa Amministrazione, vista la richiesta di cui sopra, in data 16 dicembre 2009 (Prot. n° 81660 del 16.12.2009), comunicava l'avvio del procedimento inerente la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto di recupero di rifiuti rilasciata con Delibera di Giunta Provinciale n° 38/05, così come modificata con Determinazione Dirigenziale n° 3026/06, con contestuale sospensione dei termini e richiesta di documentazione integrativa;

- che l'applicazione dell'articolo 210 (Autorizzazioni in ipotesi particolari) del D.L.vo 152/2006 e s.m.i., contemplava e contempla, oltre al rinnovo dell'autorizzazione, l'eventuale modifica della stessa e che quindi, anche in riferimento ad eventuali variazioni gestionali dell'impianto, qualora intercorse, risultava propedeutico ad una completa applicazione del suddetto articolo, la verifica della precisa rispondenza strutturale dell'impianto e della sua gestione, al D.L.vo n° 151 del 25 luglio 2005 e s.m.i.;

Determinazione n. 1775 del 07/07/2010



- che in data 2 febbraio 2010 (Prot. n° 9119 del 08.02.2010), la Ditta Easy Recycling S.n.c. di Tombari M. & C., trasmetteva all'Ufficio 4.3.1.1 – Autorizzazioni impianti gestione rifiuti – Bonifica siti inquinati di questa Amministrazione Provinciale, la documentazione integrativa così come richiesta in data 16 dicembre 2009;

- che in data 26 marzo 2010 (Prot. n° 20086 del 24.03.2010), l'Ufficio 4.3.1.1 – Autorizzazioni impianti gestione rifiuti – Bonifica siti inquinati, richiedeva ulteriore documentazione integrativa alla Ditta Easy Recycling S.n.c. di Tombari M. & C.;

- che in data 3 maggio 2010 (Prot. n° 29800 del 03.05.2010), la Ditta Easy Recycling S.n.c. di Tombari M. & C., trasmetteva all'Ufficio 4.3.1.1 – Autorizzazioni impianti gestione rifiuti – Bonifica siti inquinati, l'ulteriore documentazione integrativa così come richiesta in data 26 marzo 2010;

- che l'impianto di che trattasi, non subiva variazioni gestionali e strutturali rispetto a quanto autorizzato da questa Amministrazione con Delibera di Giunta Provinciale n° 38 del 2 febbraio 2005, così come modificata con Determinazione Dirigenziale n° 3026 del 13 settembre 2006;

- che in data 13 maggio 2010 (Prot. n° 32468 del 13.05.2010), l'Ufficio 4.3.1.1 dell'Amministrazione Provinciale, richiedeva ad ARPAM – Servizio Rifiuti/Suolo, di esprimersi in merito alla possibilità di procedere al rilascio del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di che trattasi;

- che in data 24 giugno 2010 (Prot. n° 44737 del 02.07.2010), perveniva a questa Amministrazione il parere ARPAM – Servizio Rifiuti/Suolo, nel quale ultimo, l'ufficio Viste la richiesta di parere di rinnovo dell'autorizzazione di cui all'oggetto

Considerato che non appaiono esservi modifiche degne di nota rispetto a quanto precedentemente autorizzato

Considerato che l'attività descritta non genera emissioni di sorta che possano influire sull'ambiente circostante

tutto ciò considerato, si esprime parere favorevole al rinnovo della citata autorizzazione;

- che quindi, al termine dell'iter istruttorio di che trattasi, le caratteristiche dell'impianto in questione e la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), dovendo conformarsi al Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n° 151 e s.m.i. ed alle pertinenti prescrizioni tecniche stabilite dall'allegato 2 (art. 8, comma 1 – Requisiti tecnici degli impianti di trattamento) e dall'allegato 3 (art. 8, comma 1 – Modalità di gestione dei Raae negli impianti di trattamento) del suddetto decreto legislativo, si caratterizzavano, per essere aderenti a quanto richiesto dal decreto legislativo medesimo.

Determinazione n. 1775 del 07/07/2010



- l'art. 56 dello Statuto di questa Amministrazione Prov.le concernente le funzioni dirigenziali connesse all'affidamento delle responsabilità di servizio;
- l'art. 5 della Legge n° 241/90, così come modificata dalla Legge 11 febbraio 2005, n° 15 "Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n° 241", concernenti norme generali sull'azione amministrativa" e s.m.i.;
- il Dm Ambiente 17 dicembre 2009 "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - Sistri" (So n° 10 alla Gu 13 gennaio 2010 n° 9), così come modificato dal Dm Ambiente 15 febbraio 2010 "Sistri - Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre" (Gu 27 febbraio 2010 n° 48);

Ritenuto quindi di dover disporre personalmente l'atto di che trattasi, poiché adempimento spettante alla sottoscritta;

DETERMINA

1. di concedere il rinnovo, ai sensi dell'art. 210 del D.L.vo n° 152/06 e s.m.i., dell'autorizzazione all'esercizio di un impianto per il recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, concessa con Delibera di Giunta Provinciale n° 38 del 02.02.2005 e modificata con Determinazione Dirigenziale n° 3026 del 13.09.2006, nel rispetto del Decreto Legislativo 25 luglio 2005 n° 151 e s.m.i, **per 10 (dieci) anni a partire dalla data di approvazione del presente atto**, a favore del soggetto di seguito specificato:

Ragione Sociale: **Easy Recycling S.n.c. di Tombari Matteo & C.;**

P.IVA/C.F.: **02178220410;**

Sede legale e amministrativa: **Via Flaminia, 184 – Serrungarina (PU);**

Sede impianto: **Via Dell'Industria, 23 A/B – Orciano di Pesaro (PU).**

2. di considerare il **documento istruttorio allegato parte integrante della presente determinazione;**
3. di considerare l'**Allegato "A"**, suddiviso in parte 1 e denominata "Dati identificativi Impianto", in parte 2 e denominata "Prescrizioni tecnico-gestionali e amministrative", ed in parte 3 e denominata "Elenco degli elaborati organicamente intesi quali prescrizioni" e l'**Allegato "B"**, denominato "Elenco dei Rifiuti speciali pericolosi e non

Determinazione n. 1775 del 07/07/2010

pericolosi autorizzati", **parti integranti del documento istruttorio di cui al punto 2), allegato al presente atto;**

4. di vincolare la presente Determinazione, **all'osservanza ed al rispetto delle prescrizioni e metodologie definite negli Allegati "A" e "B";**
5. di stabilire che il rilascio della seguente autorizzazione, non esonera la Ditta Easy Recycling S.n.c. di Tombari Matteo & C., dal conseguimento di eventuali ulteriori e diverse autorizzazioni, atti o provvedimenti di competenza di altre Autorità, così come previsti dalla legislazione vigente per l'esercizio dell'attività in questione, facendo salve quindi, le autorizzazioni, i nulla osta e le prescrizioni di competenza di altri organismi. La Ditta Easy Recycling S.n.c. di Tombari Matteo & C., resta pertanto impegnata, laddove occorra, ad acquisire ogni eventuale altra autorizzazione e/o nulla osta, necessaria all'esercizio dell'attività di che trattasi;
6. di dare atto che il presente atto potrà essere modificato o revocato ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia;
7. che la presente determinazione viene rilasciata fatti salvi i diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le leggi ed i regolamenti comunque applicabili all'attività di che trattasi, anche se non espressamente richiamati nel presente atto;
8. di dare atto che tutte le prescrizioni, in quanto applicabili, previste dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i, dalla Delibera del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, dal Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n° 151 e s.m.i e da qualsiasi altra norma anche regionale vigente in materia si intendono richiamate come prescrizioni dell'atto autorizzativo;
9. di stabilire che l'inosservanza di quanto prescritto comporta i provvedimenti e le sanzioni amministrative e/o penali previste dalla vigente normativa in materia ed in particolare quelle previste dalla Parte Quarta, Titolo VI, Capo I del Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i.;

Determinazione n. 1775 del 07/07/2010

10. di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della Legge 241/90 e s.m.i. è il Dott. Filippo Luchini, Funzionario dell'Ufficio 4.3.1.1 – Autorizzazioni impianti gestione rifiuti – Bonifica siti inquinati – e che gli atti concernenti la presente fattispecie possono essere visionati presso il responsabile suddetto;
11. di rappresentare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 241/90 e s.m.i., che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.
12. che della presente determinazione, verrà rilasciata copia unitamente agli elaborati, al soggetto interessato e che della relativa adozione verrà data comunicazione al Comune di Orciano di Pesaro, all'A.R.P.A.M.–Dipartimento di Pesaro, al Comando di Polizia Provinciale per le verifiche ed i controlli di rispettiva competenza, nonché alla Regione Marche e l'originale trasmesso al competente Ufficio di questa Amministrazione.

Si attesta inoltre, che dal presente decreto non deriva, né può derivare, un impegno di spesa a carico della Provincia.

Dirigente Servizio 4.3
F.to DOTT.SSA CECCHINI ELISABETTA

R:\Uzone\UAMBND2010\AUTORIZZAZIONI\RIFIUTI\Easy Recycling.doc

LFmag

La presente copia, composta di n. 8 pagine, è conforme all'originale conservato in atti e consta altresì di n. 16 allegati per un totale di n. 24 pagine.

Pesaro, 10.7 LUG. 2010




Provincia di Pesaro e Urbino – Viale Gramsci, n. 4 – 61100 Pesaro – Telefono 0721/3591 – Fax 0721/359295 – P.IVA 00212000418

DOCUMENTO ISTRUTTORIO



Visti:

- il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n° 152, “Norme in Materia Ambientale”, pubblicato sul Supplemento Ordinario n° 96 alla Gazzetta Ufficiale n° 88 del 14 aprile 2006 e s.m.i.;
- l'articolo 178 (Finalità), comma 2, del D.L.vo 3 aprile 2006, n° 152 e s.m.i., il quale prevede che “i rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio per l'ambiente e, in particolare:
 - a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
- l'articolo 210 (Autorizzazioni in ipotesi particolari), comma 3 del D.L.vo 3 aprile 2006 n° 152 e s.m.i., il quale enuncia che: “L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'articolo n° 178 e contiene almeno i seguenti elementi: a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare; b) i requisiti tecnici, con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti ed alla conformità dell'impianto alla nuova forma di gestione richiesta; c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza e igiene ambientale; d) la localizzazione dell'impianto da autorizzare; e) il metodo di trattamento e di recupero; f) *omissis*; g) le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito; h) *omissis*; i) *omissis*;
- il medesimo articolo 210, che al comma 4 del D.L.vo 3 aprile 2006 n° 152 e s.m.i., specifica che: “Fermo restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo IV della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:
 - 1. alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
 - 2. alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
 - 3. alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizione imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente”;

- 
- il D.L.vo n° 151 del 25 luglio 2005 “Attuazione delle direttive 2002/95/Ce, 2002/96/Ce e 2003/108/Ce, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”, pubblicato sul Supplemento Ordinario n° 135 alla Gazzetta Ufficiale n° 175 del 29 luglio 2005 e s.m.i.;
 - che l'impianto in questione e la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), dovevano conformarsi al Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n° 151 e s.m.i. ed alle pertinenti prescrizioni tecniche stabilite dall'Allegato 2 (art. 8, comma 1 – Requisiti tecnici degli impianti di trattamento) e dall'Allegato 3 (art. 8, comma 1 – Modalità di gestione dei Raee negli impianti di trattamento) del suddetto decreto legislativo;
 - il DM Ambiente 2 maggio 2006 (Articolo 184, comma 4 del D.L.vo 3 aprile 2006, n° 152 - Istituzione dell'elenco dei rifiuti, in conformità dell'art. 1, comma 1, lettera a della Direttiva 75/442/Cee ed all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/Ce, di cui alla decisione della Commissione 2000/532/Ce;
 - la Direttiva del Ministero dell'Ambiente del 09/04/2002 “Indicazioni per la corretta e piena applicazione del Regolamento Comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti;
 - la Legge 7 agosto 1990, n° 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, così come modificata dalla Legge 11 febbraio 2005, n° 15 “Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n° 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa”, ed ulteriore s.m.i., ed in particolare gli artt. 14, 14 bis, 14 ter e quater;
 - il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n° 152 e s.m.i., ed in particolare la parte II di tale decreto “Norme in materia ambientale - Procedure per la Via, la Vas e l'Ippc” e s.m.i.;
 - la Legge Regionale 14 aprile 2004, n° 7 (Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale) e s.m.i., nonché le “Linee Guida Generali per l'Attuazione della Legge Regionale sulla Via”;
 - la definizione di modifica sostanziale o ampliamento, di cui alla suddetta legge, secondo la quale un progetto risulta a questa assoggettato quando si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
 1. Cambiamento della localizzazione;
 2. Cambiamento di tecnologia qualora non comporti la riduzione o il mantenimento degli impatti preesistenti;
 3. Incremento di dimensione superiore al 30% di quelle che caratterizzano l'opera esistente;
 4. Modifiche a impianti produttivi che comportano un aumento della produzione (intesa come media annuale calcolata sugli ultimi tre anni) superiore al 30%;

5. Modifica tale da comportare un incremento dei fattori di impatto caratteristici del progetto, quali ad esempio: produzione di rifiuti del 20%, emissioni atmosferiche del 20%, scarichi idrici del 40%, ecc.;

- il parere reso dalla P.F. Attività Normativa e Consulenza del Servizio Attività Istituzionali, Legislative e Legali della Regione Marche Prot. n° 1333349: 11.09.2007: ANC_01, con il quale: ***“...Omissis... non occorre assoggettare a VIA, in assenza di modifiche sostanziali o ampliamento, i semplici rinnovi di autorizzazioni all’esercizio di impianti già realizzati, rilasciate anteriormente all’entrata in vigore della normativa sulla valutazione di compatibilità ambientale”***;
- la Delibera di Giunta Regionale Marche n° 1211 del 31 ottobre 2007, la quale ultima ha stabilito doversi procedere, per i recuperi di rifiuti in procedura semplificata soggetti a VIA, alla preventiva verifica di assoggettabilità (screening) e non direttamente alla valutazione di impatto ambientale, a patto che tali impianti non ricadano, anche parzialmente, all’interno di aree naturali protette così come definite dalla Legge 06/12/1991, n° 394.
- il D.L.vo 16 gennaio 2008, n° 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.L.vo 3 aprile 2006, n° 152, recante norme in materia ambientale”, il quale ultimo, entrato in vigore il 13 febbraio 2008, ha ampiamente modificato il D.L.vo n° 152/06, portando all’integrale riscrittura della parte II del D.L.vo 152/06;
- il verbale dell’U.P.I. Marche (Unione Regionale delle Province Marchigiane) del 1 luglio 2008, che al punto 3): ***“...ritiene, in linea col parere espresso dal Servizio Legislativo della Regione Marche con nota Prot. n° 1333349 dell’11.09.2007 e coerentemente con quanto previsto dall’allegato IV punto 8 lettera t) alla parte seconda del D.L.vo 152/2006, che le attività in essere alla data di entrata in vigore della Delibera della Giunta Regionale n° 1211 del 31 ottobre 2007 sulla base della comunicazione di cui all’art. 216 del D.L.vo 152/2006 non siano da assoggettare a verifica di cui all’art. 6 della L.R. 7/2004 in sede di rinnovo, in mancanza di modifiche sostanziali”***.
- la D.G.R.M. n° 164 del 9 febbraio 2009 “L.R. n° 7/2004 - Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale” art. 21 comma 6: “modifica degli allegati per attuazione di sopraggiunte normative nazionali e integrale pubblicazione del testo coordinato, la quale ultima modifica gli allegati A, B, C, e D della L.R. n° 7 del 14/04/2004, adeguandoli così agli Allegati III, IV, V e VII del D.L.vo n° 4/08”;
- che la D.G.R.M. n° 164 del 9/02/2009, introduce all’Allegato B2” della L.R. 7/04 (Elenco delle tipologie progettuali di cui all’art. 4, comma 2), al punto 5 “Progetti ed Infrastrutture”, le lettere:

- 1) s bis) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del D.L.vo 152/06 – lettera “p bis”);
- 2) s ter) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/g, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del D.L.vo 152/06 – lettera “p ter”);
- 3) n dodecies) modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A2 o all'allegato B2 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A2);
- che ad oggi, visto l'allegato IV, punto 7 (Progetti di Infrastrutture), lettere z.a) e z.b), della parte II del D.L.vo 152/06, così come introdotte con la D.G.R.M. n° 164 del 9/02/2009, nell'Allegato B2 della Legge Regionale Marche 7/04, al punto 5 “Progetti ed Infrastrutture”, con le lettere s bis) e s ter), si evince che, ***non sussiste più differenza tra impianti che, rientrando nelle definizioni di cui alle lettere sopraccitate, operino con una formale autorizzazione ai sensi degli artt. 208-210 del D.L.vo 152/06 e s.m.i., oppure con procedure semplificate ai sensi degli artt. 214-216 del D.L.vo 152/06 e s.m.i.;***
- il parere della Provincia di Ancona – Dipartimento III – Governo del Territorio – Area procedure autorizzazioni e valutazioni ambientali del 3 luglio 2009 con Prot. n° 55274 (Ns. Prot. n° 44535 del 09.07.2009), con il quale, visto il verbale dell'U.P.I. Marche del 1 luglio 2008, al punto 3) e considerato che tale posizione sia estendibile alle attività in procedura ordinaria, ritiene che: “gli impianti esistenti di gestione dei rifiuti ed autorizzati ai sensi dell'art. 208 del D.L.vo 152/06 e s.m.i., nonché gli impianti di autodemolizione autorizzati ai sensi dell'art. 15 del D.L.vo 209/03 e s.m.i., originariamente autorizzati senza la necessità di espletare la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ***siano esentati dalle procedure di cui al combinato disposto dell'art. 6 L.R. 7/2004 e s.m.i. e della Parte II Titolo III del D.L.vo 152/2006 e s.m.i., qualora venga presentata semplice istanza di rinnovo dell'autorizzazione e non sussistano modifiche sostanziali o ampliamenti di progetto.***”;
- il parere della Provincia di Ascoli Piceno – Servizio tutela Ambientale – Rifiuti – Energia – Acque del 29 agosto 2009 con Prot. n° 55424 (Ns. Prot. n° 56235 del 01.09.2009), con il quale: “...***si ritiene di condividere quanto precisato dalla Provincia di Ancona con lettera del 3 luglio 2009 e Prot. n° 55274.***”;
- il parere della Provincia di Pesaro e Urbino – Servizio Ambiente – Agricoltura – tutela della Fauna del 17 settembre 2009 (Prot. n° 40473-1), con il quale: “***si condivide quanto precisato dalla Provincia di Ancona con lettera datata 3 luglio 2009 (ns. prot. n° 44535 del 09.07.2009) e***

ribadito poi dalla Provincia di Ascoli Piceno con nota del 24 agosto 2009 (ns. prot. n° 56235 del 01.09.2009.)”;


Visti, inoltre:

- la Delibera della Giunta Regionale della Regione Marche n° 639 del 03/04/2002 “ Leggi Regionali n° 38/1998, n° 45/1998, n° 23/1999, n° 10/1999 - Conferimento delle funzioni amministrative agli enti locali e trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali correlate.”;
- la Legge Regionale n° 6 del 23/04/2002 con la quale risultano trasferite alle Province anche le pratiche pendenti alla data di decorrenza dell’esercizio delle funzioni trasferite;
- la Deliberazione della Giunta Provinciale n° 269 del 30/08/20002 “Approvazione modulistica, procedure e criteri per la determinazione delle garanzie finanziarie relative al rilascio delle autorizzazioni alla gestione dei rifiuti.”;
- la Legge Regionale Marche del 12 ottobre 2009, n° 24 “Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”;
- il Dm Ambiente 17 dicembre 2009 “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - Sistri” (So n° 10 alla Gu 13 gennaio 2010 n° 9), così come modificato dal Dm Ambiente 15 febbraio 2010 “Sistri - Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre” (Gu 27 febbraio 2010 n° 48);

Considerato:

- che la Ditta Easy Recycling S.n.c. di Bonacorsi G. & C., risultava già autorizzata dall’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino con Delibera di Giunta Provinciale n° 38 del 2 febbraio 2005 (*Autorizzazione e contestuale esercizio di un impianto per il recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi ai sensi degli artt. 27 e 28 D.L.vo 22/99*), così come modificata dalla Determinazione Dirigenziale n° 3026 del 13 settembre 2006 (*Modifica non sostanziale dell’autorizzazione all’esercizio di un impianto per il recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi ai sensi degli artt. 27 e 28 D.L.vo 22/99*);
- che l’approvazione del progetto con Delibera di Giunta Provinciale n° 38 del 2 febbraio 2005 e la successiva modifica di cui alla Determinazione Dirigenziale n° 3026 del 13 settembre 2006, a loro volta sottoposte al vaglio delle procedure previste dal decreto legislativo 22/97, avevano connotato e definito il profilo strutturale e gestionale dell’impianto, caratterizzando quest’ultimo per una sua adesione alle prescrizioni e caratteristiche richieste dalla nuova norma settoriale rappresentata dal D.L.vo 25 luglio 2005 n° 151;



- 
- l'istanza avente per oggetto "Variazione di ragione sociale", presentata in data 23 agosto 2007 (Prot. n° 58746 del 24.08.2007), dalla Ditta Easy Recycling S.n.c. di Bonacorsi G. & C., nella quale comunicava la variazione di denominazione della ragione sociale della Ditta, che da Easy Recycling S.n.c. di Bonacorsi G. & C. passava a Easy Recycling S.n.c. di Tombari M. & C., lasciando invariato tutto il resto;
 - la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di un impianto di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, rilasciata con Delibera di Giunta Provinciale n° 38 del 2 febbraio 2005 e modificata con Determinazione Dirigenziale n° 3026 del 13 settembre 2006, presentata ai sensi dell'art. 210 del D.L.vo 152/06 e s.m.i., dalla Ditta Easy Recycling S.n.c. di Tombari M. & C. all'Ufficio 4.3.1.1 – Autorizzazioni impianti gestione rifiuti – Bonifica siti inquinati in data 27 luglio 2009 (Prot. n° 49142 del 28.07.2009);
 - che questa Amministrazione, vista l'istanza di cui sopra, in data 16 dicembre 2009 (Prot. n° 81660 del 16.12.2009), comunicava l'avvio del procedimento inerente la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto di recupero di rifiuti rilasciata con Delibera di Giunta Provinciale n° 38/05, così come modificata con Determinazione Dirigenziale n° 3026/06, con contestuale sospensione dei termini e richiesta di documentazione integrativa;
 - che in data 2 febbraio 2010 (Prot. n° 9119 del 08.02.2010), la Ditta Easy Recycling S.n.c. di Tombari M. & C., trasmetteva all'Ufficio 4.3.1.1 – Autorizzazioni impianti gestione rifiuti – Bonifica siti inquinati di questa Amministrazione Provinciale, la documentazione integrativa così come richiesta in data 16 dicembre 2009;
 - che in data 26 marzo 2010 (Prot. n° 20086 del 24.03.2010), l'Ufficio 4.3.1.1 – Autorizzazioni impianti gestione rifiuti – Bonifica siti inquinati, richiedeva ulteriore documentazione integrativa alla Ditta Easy Recycling S.n.c. di Tombari M. & C.;
 - che in data 3 maggio 2010 (Prot. n° 29800 del 03.05.2010), la Ditta Easy Recycling S.n.c. di Tombari M. & C., trasmetteva all'Ufficio 4.3.1.1 – Autorizzazioni impianti gestione rifiuti – Bonifica siti inquinati, l'ulteriore documentazione integrativa così come richiesta in data 26 marzo 2010;
 - che l'impianto di che trattasi, non subiva variazioni gestionali e strutturali rispetto a quanto autorizzato da questa Amministrazione con Delibera di Giunta Provinciale n° 38 del 2 febbraio 2005, così come modificata con Determinazione Dirigenziale n° 3026 del 13 settembre 2006;
 - il parere dell'ARPAM Dipartimento Provinciale di Pesaro – Servizio Rifiuti/Suolo, che perveniva a questa Amministrazione in data 24 giugno 2010 (Prot. n° 44737 del 02.07.2010), nel quale veniva espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, alla Ditta Easy Recycling S.n.c. di Tombari M. & C.;

- che le caratteristiche dell'impianto in questione e la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), dovendo conformarsi al Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n° 151 e s.m.i. e quindi anche alle pertinenti prescrizioni tecniche stabilite dall'allegato 2 (art. 8, comma 1 – Requisiti tecnici degli impianti di trattamento) e dall'allegato 3 (art. 8, comma 1 – Modalità di gestione dei Raee negli impianti di trattamento) del suddetto decreto legislativo, *si caratterizzavano, al termine dell'iter istruttorio di che trattasi, per essere aderenti a quanto richiesto dal decreto legislativo medesimo.*

Ritenuto che esistono i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione di che trattasi;


Considerato che l'autorizzazione debba comunque essere vincolata alle prescrizioni e metodologie definite nell'Allegato "A" e che l'elenco dei rifiuti autorizzati è riportato nell'Allegato "B", parti integranti del presente atto;

Visto l'articolo 5 della Legge n° 241/90 e s.m.i.;

Visto l'articolo 107 comma 2 del Decreto Legislativo n° 267/2000;

SI PROPONE


- A. di concedere il rinnovo, ai sensi dell'art. 210 del D.L.vo n° 152/06 e s.m.i., dell'autorizzazione all'esercizio di un impianto per il recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, concessa con Delibera di Giunta Provinciale n° 38 del 02.02.2005 e modificata con Determinazione Dirigenziale n° 3026 del 13.09.2006, nel rispetto del Decreto Legislativo 25 luglio 2005 n° 151 e s.m.i, **per 10 (dieci) anni a partire dalla data di approvazione del presente atto**, a favore del soggetto di seguito specificato:
Ragione Sociale: **Easy Recycling S.n.c. di Tombari Matteo & C.;**
P.IVA/C.F.: **02178220410;**
Sede legale e amministrativa: **Via Flaminia, 184 – Serrungarina (PU);**
Sede impianto: **Via dell'Industria, 23 A/B – Orciano di Pesaro (PU).**
- B. di considerare il **documento istruttorio parte integrante della presente determinazione;**
- C. di considerare l'**Allegato "A"**, suddiviso in parte 1 e denominata "Dati identificativi Impianto", in parte 2 e denominata "Prescrizioni tecnico-gestionali e amministrative", ed in parte 3 e denominata "Elenco degli elaborati organicamente intesi quali prescrizioni" e l'**Allegato "B"**, denominato "Elenco dei Rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi autorizzati", **parti integranti del presente documento istruttorio;**

- 
- D. di vincolare la presente Determinazione, **all'osservanza ed al rispetto delle prescrizioni e metodologie definite negli Allegati "A" e "B"**, stabilendo che le attività di "Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 ad R12, escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti" (R13) e di "Riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici" (R4), riguarderanno le tipologie di rifiuti così come indicate e suddivise nell'Elenco di cui all'Allegato "B";
- E. di stabilire che il rilascio della seguente autorizzazione, non esonera la Ditta Easy Recycling S.n.c. di Tombari Matteo & C., dal conseguimento di eventuali ulteriori e diverse autorizzazioni, atti o provvedimenti di competenza di altre Autorità, così come previsti dalla legislazione vigente per l'esercizio dell'attività medesima, facendo salve quindi, le autorizzazioni, i nulla osta e le prescrizioni di competenza di altri organismi. La Ditta Easy Recycling S.n.c. di Tombari Matteo & C., resta pertanto impegnata, laddove occorra, ad acquisire ogni eventuale altra autorizzazione e/o nulla osta, necessaria all'esercizio dell'attività di che trattasi;
- F. di stabilire che il presente atto potrà essere modificato o revocato ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia;
- G. che la presente determinazione viene rilasciata fatti salvi i diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le leggi ed i regolamenti comunque applicabili all'attività di che trattasi, ed in particolare alle disposizioni in materia igienico-sanitaria, edilizio-urbanistica, prevenzione incendi ed infortuni, anche se non espressamente richiamati nel presente atto;
- H. di stabilire che la presente autorizzazione è stata rilasciata secondo le prescrizioni di cui all'articolo 210 (Autorizzazioni in ipotesi particolari) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 (norme in materia ambientale) e s.m.i. e che la stessa autorizzazione, è rilasciata per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile. Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine della scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili;
- I. di stabilire che tutte le prescrizioni, in quanto applicabili, previste dal D.L.vo n° 152/2006 e s.m.i., dal D.L.vo n° 151/05 e s.m.i., dalla Delibera del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 e da qualsiasi altra norma anche regionale vigente in materia si intendono richiamate come prescrizioni dell'atto autorizzativo;
- J. di stabilire che l'inosservanza di quanto prescritto comporta i provvedimenti e le sanzioni amministrative e/o penali previste dalla vigente normativa in materia ed in particolare quelle previste dal Titolo VI (sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali), Capo I, Sanzioni, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 e s.m.i.;
- K. che, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità

competente, procede, secondo la gravità dell'infrazione: a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze; b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente; c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo, per la salute pubblica e per l'ambiente:

L. che della presente determinazione, verrà rilasciata copia unitamente agli elaborati, al soggetto interessato e che della relativa adozione verrà data comunicazione al Comune di Orciano di Pesaro, all'A.R.P.A.M.-Dipartimento di Pesaro, al Comando di Polizia Provinciale per le verifiche ed i controlli di rispettiva competenza, nonché alla Regione Marche e l'originale trasmesso al competente Ufficio di questa Amministrazione.

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
F.to Dott. Filippo Luchini



ALLEGATO "A"

PARTE 1 - Dati identificativi Impianto

Localizzazione impianto:

Comune di Orciano di Pesaro (PU)

Via Dell'Industria, 23 A/B

Foglio 2 – Mappale 186 – Sub. 2

Classificazione dei rifiuti autorizzati:

Rifiuti speciali pericolosi.

Rifiuti speciali non pericolosi.

Operazioni di recupero autorizzate:

R13. Messa in riserva di rifiuti prima di una delle operazioni di cui ai punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);

R4. Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici.

Tipologia dei rifiuti autorizzati:

Vedere Allegato "B".

Quantità annuale totale massima di rifiuti recuperabili nell'impianto:

Vedere Allegato "B".

Quantità totale massima di rifiuti stoccabili nell'impianto contemporaneamente:

Vedere Allegato "B".

PARTE 2: prescrizioni tecnico-gestionali e amministrative

1. Nell'esercizio dell'attività di recupero, la Ditta **Easy Recycling S.n.c. di Tombari M. & C.**, al fine di rispettare l'attuazione dei principi ex art. 178 del D.L.vo 152/2006 e s.m.i., dovrà osservare, sia tutte le norme vigenti in materia di gestione di rifiuti, tra cui il D.L.vo n° 152/2006 e s.m.i., il D.L.vo n° 151/2005 e s.m.i. e la D.C.I. del 27 Luglio 1984, comprese quelle derivanti da norme statali e regionali anche più restrittive che dovessero intervenire; sia tutte le norme vigenti in materia igienico-sanitaria, edilizio-urbanistica, di sicurezza degli ambienti di lavoro, di conformità degli impianti e quant'altro stabilito dalla legge per la conduzione degli impianti industriali, nonché le seguenti, ulteriori prescrizioni:
 - le operazioni di messa in riserva e recupero, purchè ciò non sia in contrasto con quanto di seguito prescritto, dovranno avvenire nel rispetto degli elaborati tecnici, nonché degli intendimenti gestionali descritti nella relazione tecnica, documenti che verranno restituiti alla ditta numerati e firmati dal Responsabile del Procedimento.
 - la documentazione restituita alla ditta debitamente timbrata e che dovrà essere conservata unitamente all'autorizzazione di che trattasi, è elencata nella Parte 2 dell'Allegato "A".
2. **L'attività dovrà essere esercitata nell'integrale rispetto della normativa relativa alla prevenzione incendi.**
3. **L'attività dovrà essere gestita nel rispetto delle vigenti norme sull'inquinamento acustico.**
4. L'area dovrà essere adeguatamente pulita, in modo da evitare odori molesti e dovrà essere sottoposta, se necessario, ad interventi di disinfezione e derattizzazione.
5. Le operazioni di trattamento dei rifiuti, dovranno essere svolte negli appositi settori dell'impianto all'uopo realizzati e comunque esclusivamente all'interno del capannone.
6. Lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi dovrà avvenire esclusivamente all'interno del capannone.
7. Le operazioni di movimentazione e stoccaggio dei rifiuti dovranno essere effettuate da personale adeguatamente formato, edotto dei rischi e pericoli derivanti dall'esercizio dell'impianto e dotato di idonei dispositivi di protezione individuale.
8. **La messa in riserva (R13), dei rifiuti RAEE individuati ai punti 3, 4 e 5 dell'Allegato "B" e riferiti ai C.E.R. 16 02 13*; 16 02 15* e 20 01 35*, comprende l'attività di cernita delle componenti riutilizzabili tal quali che, senza alcun trattamento, saranno recuperate come materia prima secondaria e reimmesse nel circuito commerciale per lo scopo originario per il quale erano state prodotte. Le parti non riutilizzabili invece, dovranno essere avviate al recupero finale presso centri autorizzati.**
9. Così come già enunciato nel DOCUMENTO ISTRUTTORIO della presente autorizzazione, si ribadisce che l'impianto, nel corso della gestione della propria attività, in riferimento ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), dovrà conformarsi a tutte le prescrizioni contemplate dal D.L.vo 151/05 e s.m.i. e nello specifico anche a quanto dettagliato nell'allegato 3 (art. 8, comma 1 – Modalità di gestione dei Racc negli impianti di trattamento) del medesimo decreto legislativo.
10. I rifiuti in uscita dovranno essere conferiti a soggetti autorizzati allo scopo.
11. La Ditta sarà tenuta a inviare, alla Provincia di Pesaro e Urbino, ogni 6 mesi (entro il 31 gennaio, relativamente al semestre 31 luglio–31 dicembre, ed entro il 31 luglio, per il semestre 1 gennaio–30

giugno), la "Comunicazione semestrale sulla provenienza dei rifiuti speciali destinati alle operazioni di recupero e/o smaltimento" (D.G.R.M. n° 3053 del 19/12/2001).

12. **La Ditta Easy Recycling S.n.c. di Tombari M. & C., dovrà operare nel rispetto del Piano di Tutela delle Acque Regionale (approvato con D.C.R.M. n° 145 del 26/01/2010 e pubblicato sul S.O. n° 1 al B.U.R. n° 20 del 26/02/2010).**

13. Fino all'effettiva entrata in funzione del Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (SISTR), normato dal D.M. Ambiente 17 dicembre 2009 "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - Sistri" (So n° 10 alla Gu 13 gennaio 2010 n° 9), così come modificato dal D.M. Ambiente 15 febbraio 2010 "Sistri - Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre" (Gu 27 febbraio 2010 n° 48), l'attività dovrà essere svolta in piena conformità a quanto dispone il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n° 152 e s.m.i., relativamente alla compilazione e tenuta dei documenti amministrativi comprovanti la regolare gestione dei rifiuti.

14. Il Legale Rappresentante ed il Direttore Tecnico della **Ditta Easy Recycling S.n.c. di Tombari M. & C.** sono individuati nel Socio Amministratore della Ditta, **Sig. Tombari Matteo, nato a Fano il 14.01.1968.**

La Ditta Easy Recycling S.n.c. di Tombari M. & C. sarà tenuta a comunicare per iscritto a questa Amministrazione, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A.M. di Pesaro ed al Comune di Orciano di Pesaro, ogni variazione che intervenga nella persona del titolare, del legale rappresentante, del responsabile tecnico, degli amministratori dell'impresa, società o ente, della ragione sociale, della sede legale e ogni modifica o variazione che per qualsiasi causa intervenga nell'esercizio delle attività autorizzate. Il soggetto autorizzato sarà altresì tenuto a comunicare tempestivamente se nei confronti dei medesimi soggetti sia iniziata l'azione penale o sia stata proposta l'adozione di misure di sicurezza per le ipotesi di reato previste dalle leggi 27/12/1956, n° 1423 e 31/5/1965, n° 575, dal D.L. 6/9/1982, n° 629, convertito dalla L. 12/10/1982 n° 726 e dalle leggi 13/9/1982, n° 646 e 23/12/1982, n° 936.

Dovrà essere altresì comunicata alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A.M. di Pesaro ed al Comune di Orciano di Pesaro, qualsiasi modifica (anche migliorativa) impiantistica, gestionale o tecnologica, rispetto a quanto autorizzato, ed occorrerà attendere apposito nulla-osta o specifica autorizzazione per l'esecuzione delle modifiche.

15. La presente autorizzazione è condizionata alla presentazione da parte del soggetto autorizzato di idonea **garanzia finanziaria** per la copertura di eventuali spese di bonifica e ripristino, nonché per gli eventuali danni all'ambiente in dipendenza all'attività svolta, senza la presentazione della quale l'esercizio delle attività autorizzate con il presente atto non potrà iniziare. **Tale garanzia dovrà essere valida fino ad almeno due anni successivi alla scadenza della presente autorizzazione.**

Pertanto, entro 60 giorni dalla data di emissione di questa autorizzazione, il soggetto beneficiario dell'autorizzazione medesima, dovrà prestare la garanzia finanziaria nei modi di seguito indicati, presentando i relativi atti all'Amministrazione Provinciale.

Tale garanzia sarà determinata nella misura di **180.000,00 (centottantamila/00) Euro** e può essere costituita, a scelta del richiedente in una delle seguenti forme:

1. pagamento in numerario presso la tesoreria provinciale;
2. deposito di titoli di Stato presso la tesoreria provinciale;
3. prestazione di atto di fideiussione irrevocabile a favore della Provincia di Pesaro e Urbino rilasciata da Istituto bancario o assicurativo, **fedeles allo schema di cui all'allegato 6/A della Delibera di Giunta Provinciale del 05.11.2007 n° 385, scaricabile dal sito internet della Provincia, settore Ambiente, Rifiuti, Procedure Ordinarie, Modulistica per Autorizzazioni.**

Gli atti di fideiussione devono essere rilasciati:

- per la fideiussione bancaria, dalle aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D. del 13.03.1936 n° 375 (leggi art. 13 del D.L.vo del 01.09.1993 n° 385 e s.m.i.);
- per la polizza fideiussoria assicurativa, dalle società assicurative autorizzate ai sensi della Legge 10/6/1982, n° 348, così come modificata dall'art. 128 del D.L.vo 17 marzo 1995 n°175 e del D.M. 18/3/1983 e s.m.i.

In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte della Provincia di Pesaro e Urbino, la stessa dovrà essere ricostituita, in caso di continuazione dell'attività, nella stessa entità di quella originariamente determinata dal presente atto.

16. La presente autorizzazione ha **validità di anni 10 (dieci) a partire dalla data di approvazione del presente atto**, fatte salve revisioni o modifiche a seguito di applicazione delle norme vigenti o che dovessero intervenire, anche regionali più restrittive e potrà esserne richiesto il rinnovo tramite domanda alla Provincia di Pesaro e Urbino su apposita modulistica, 180 giorni, ovvero almeno sei mesi prima della scadenza.

17. Alla chiusura dell'impianto di gestione rifiuti, il titolare dovrà provvedere al **ripristino ambientale dell'area utilizzata**. Ai fini del ripristino ambientale è data priorità all'utilizzo di specifiche tecniche di ingegneria ambientale. Il ripristino alla chiusura dell'impianto, **dovrà prevedere una indagine ambientale condotta secondo quanto prescritto dalla Parte Quarta, Titolo V (Bonifica di Siti Contaminati) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 e s.m.i. e comunque validabile dall'ARPAM, di modo che risulti possibile effettuare il recupero dell'area in relazione alla destinazione d'uso prevista dal vigente Piano Regolatore Generale** (prescrizione ARPAM del 6 dicembre 2004). Nello specifico la Ditta dovrà assolutamente osservare le seguenti prescrizioni:

- Al momento della chiusura dell'impianto, invio entro 30 (trenta) giorni, all'Amministrazione scrivente, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A.M. di Pesaro ed al Comune di Fano, di specifica comunicazione dell'avvenuta chiusura dell'attività;
- Entro e non oltre 2 (due) mesi dall'avvenuta chiusura, la Ditta dovrà provvedere al recupero e/o smaltimento dei rifiuti eventualmente ancora presenti nell'impianto;
- Entro e non oltre 3 (tre) mesi dall'avvenuta chiusura, presentazione all'Amministrazione scrivente, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A.M. di Pesaro ed al Comune di Orciano di Pesaro, del **piano di ripristino ambientale**, riferito agli obiettivi di recupero e di sistemazione dell'area in relazione alla destinazione d'uso dell'area stessa;
- **Il piano di ripristino** avrà la valenza di un piano di dismissione e riconversione dell'area previa verifica dell'assenza di contaminazioni o, in caso contrario, bonifica da attuare con le procedure e le modalità indicate dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 (Parte Quarta, Titolo V – Bonifica dei siti contaminati) e s.m.i.;
- Le attività di caratterizzazione dovranno essere condotte secondo il documento "Predisposizione del piano di indagini ambientali finalizzato alla definizione dello stato ambientale del sottosuolo" contenuto nell'Allegato 2 alla Parte Quarta del suddetto D.L.vo 3 aprile 2006, n° 152 e s.m.i. e comunque nel rispetto delle prescrizioni poste dall'ARPAM;
- Le modalità con cui saranno eseguite le indagini ed i relativi prelievi, dovranno essere dalla Ditta, preventivamente concordate con i tecnici dell'Arpam, al fine di adottare una procedura comune protesa alla risoluzione del caso in tempi brevi e secondo le disposizioni di legge.

Tutto l'iter conseguente alla presentazione del piano di ripristino ambientale, nonché dell'eventuale bonifica del sito, dovrà essere terminato entro e non oltre 1 (uno) anni, dalla data di chiusura effettiva dell'impianto. In caso contrario, l'inosservanza di quanto prescritto, comporterà i provvedimenti e le sanzioni amministrative e/o penali previste dalla vigente normativa in materia ed in particolare quelle previste dalla Parte Quarta, Titolo VI, Capo I del Decreto Legislativo n° 152/2006 e s.m.i.

18. Il presente provvedimento dovrà essere custodito (anche in copia) presso l'impianto.



PARTE 3: Elenco degli elaborati organicamente intesi quali prescrizioni

1. Istanza di richiesta di rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 210 del D.L.vo n° 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. (Prot. n° 49142 del 28 luglio 2009) – (Allegato 1).
2. Corredo Fotografico (Prot. n° 49142 del 28 luglio 2009) – (Allegato 2).
3. Elenco degli impianti a cui vengono conferiti i rifiuti (Prot. n° 49142 del 28 luglio 2009) – (Allegato 3).
4. Contratto di godimento dell'immobile (Prot. n° 49142 del 28 luglio 2009) – (Allegato 4).
5. Ulteriore Corredo Fotografico (Prot. n° 9119 dell'8 febbraio 2010) – (Allegato 5).
6. Dichiarazione di disponibilità dell'immobile del proprietario con documento di identità allegato (Prot. n° 9119 dell'8 febbraio 2010) – (Allegato 6).
7. Dichiarazione a firma del Legale Rappresentante della Ditta attestante:
 - le generalità del Legale rappresentante e del Direttore Tecnico della Ditta;
 - che alla chiusura dell'impianto, verrà presentato un piano di ripristino ambientale;
 - l'invariabilità gestionale e strutturale dell'impianto rispetto a quanto autorizzato con Delibera di Giunta Provinciale n° 38 del 02.02.2005 e modificata con Determinazione Dirigenziale n° 3026 del 13.09.2006.(Prot. n° 9119 dell'8 febbraio 2010) – (Allegato 7).
8. Piano di Monitoraggio e controllo (Prot. n° 9119 dell'8 febbraio 2010) – (Allegato 8).
9. Relazione tecnica composta da 23 pagine, sullo stato di fatto, funzionalità, manutenzione e sicurezza dell'impianto (Prot. n° 29800 del 3 maggio 2010) – (Allegato 9).
10. Modello attestante la verifica delle condizioni che regolano la gestione degli impianti che effettuano l'attività di trattamento e di recupero di rifiuti Raee, in procedura ordinaria in riferimento alla Ditta Easy Recycling (Prot. n° 29800 del 3 maggio 2010) – (Allegato 10).
11. Elenco riassuntivo di tutti i CER e delle rispettive attività di recupero richieste (Prot. n° 29800 del 3 maggio 2010) – (Allegato 11).
12. ELABORATO GRAFICO: Planimetria in scala 1:200 relativa alla sede operativa con individuazione delle aree di deposito e recupero rifiuti (Prot. n° 29800 del 3 maggio 2010) – (Tavola 1).
13. ELABORATO GRAFICO: Planimetria in scala 1:100 relativa alla sede operativa con individuazione delle aree di deposito e recupero rifiuti (Prot. n° 29800 del 3 maggio 2010) – (Tavola 2).

ALLEGATO "B"

Elenco dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi autorizzati

N. progr.	Codice CER autorizzato	Descrizione	Codice e descrizione della attività di recupero autorizzata	Quantità massima stoccabile puntualmente presso l'impianto (tonnellate)	Quantità annua recuperabile presso l'impianto (tonnellate)
1.	08 03 18	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17* (Cartucce toner)	R 13-Messa in riserva (Stoccaggio provvisorio per inviare il rifiuto alle successive attività di recupero da R1 a R12)	7	300
2.	16 02 16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15* (Cartucce toner)	R 13-Messa in riserva (Stoccaggio provvisorio per inviare il rifiuto alle successive attività di recupero da R1 a R12)		

3.	16 02 13*	Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09* e 16 02 12* (compresi monitor con tubi a raggi catodici)	R 13-Messa in riserva (Stoccaggio provvisorio con cernita, finalizzata all'individuazione delle componenti riutilizzabili tal quali)	20	350
4.	16 02 15*	Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	R 13-Messa in riserva (Stoccaggio provvisorio con cernita, finalizzata all'individuazione delle componenti riutilizzabili tal quali)		
5.	20 01 35*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21* e 20 01 23*, contenenti componenti pericolosi	R 13-Messa in riserva (Stoccaggio provvisorio con cernita, finalizzata all'individuazione delle componenti riutilizzabili tal quali)		

6.	16 02 14	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09* a 16 02 13*.	R13 - Messa in riserva (Stoccaggio provvisorio per inviare il rifiuto alle successive attività di recupero da R1 a R12) R4 - Riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici (Disassemblaggio per separazione dei componenti riutilizzabili)		
7.	16 02 16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15*.	R13 - Messa in riserva (Stoccaggio provvisorio per inviare il rifiuto alle successive attività di recupero da R1 a R12) R4 - Riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici (Disassemblaggio per separazione dei componenti riutilizzabili)	30	2500
8.	20 01 36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21*, 20 01 23* e 20 01 35*.	R13 - Messa in riserva (Stoccaggio provvisorio per inviare il rifiuto alle successive attività di recupero da R1 a R12) R4 - Riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici (Disassemblaggio per separazione dei componenti riutilizzabili)		

I rifiuti contrassegnati nell'elenco con un asterisco "*" sono rifiuti pericolosi